REGOLAMENTO (CEE) N. 428/81 DELLA COMMISSIONE

del 19 febbraio 1981

che modifica il regolamento (CEE) n. 3244/80, che fissa un tasso complementare per la determinazione dei quantitativi di alcole da consegnare nel quadro delle prestazioni viniche per la campagna 1980/1981

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 337/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3456/80 [2], in particolare l'articolo 40, paragrafo 5, e l'articolo 65,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3244/80 della Commissione [3] ha fissato il tasso complementare per la determinazione dei quantitativi di alcole da consegnare nel quadro delle prestazioni viniche per la campagna 1980/1981 ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 343/79 del Consiglio, del 5 febbraio 1979, che stabilisce le norme generali per talune operazioni di distillazione di vini [4] è stato modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1991/80 [5] ; che, per tener conto di quest'ultima modifica, è opportuno completare il regolamento (CEE) n. 3244/80, fissando il prezzo del prodotto della distillazione in causa consegnato all'organismo d'intervento e determinando l'importo della partecipazione del Fondo europeo agricolo d'orientamento e di garanzia, sezione garanzia, alle spese che devono sostenere gli organismi d'intervento in conformità dei criteri enunciati dall'articolo 4 bis e dall'articolo 4 ter del regolamento (CEE) n. 343/79 ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3244/80 è modificato come segue :

1. È inserito il seguente articolo :

« *Articolo 4 bis*

1. Il distillatore che intende consegnare all'organismo d'intervento il prodotto della distillazione in conformità del disposto dell'articolo 4 bis, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 343/79 comunica la propria intenzione al suddetto organismo non oltre il 30 giugno 1981, fornendo nel contempo la prova di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2, del suddetto regolamento.

2. La consegna del prodotto della distillazione è effettuata dal distillatore all'organismo d'intervento non oltre il 31 agosto 1981.

3. Il prezzo del prodotto della distillazione consegnato all'organismo d'intervento è fissato a 1,65 ECU per % vol d'alcole e per ettolitro.

4. L'importo della partecipazione del Fondo europeo agricolo d'orientamento e di garanzia, sezione garanzia, alle spese sostenute dagli organismi d'intervento, previsto dall'articolo 4 ter, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 343/79 è di 0,58 ECU per % vol d'alcole e per ettolitro ».

2. Il testo dell'articolo 6 è sostituito dal seguente :

« *Articolo 6*

1. I distillatori inviano all'organismo d'intervento, al più tardi il decimo giorno di ogni mese, un elenco dei quantitativi di vini distillati nel mese precedente, indicando i quantitativi espressi in alcole puro e i prodotti ottenuti e distinguendo quelli contemplati dall'articolo 2, paragrafo 3, primo trattino del regolamento (CEE) n. 343/79 da quelli contemplati dall'articolo 2, paragrafo 3, secondo trattino dello stesso regolamento.

2. Gli Stati membri comunicano per telescritto alla Commissione al più tardi il ventesimo giorno di ogni mese per il mese precedente :

— i quantitativi di vino che figurano nei contratti di distillazione approvati,

— i quantitativi di vino distillati e i quantitativi, espressi in alcole puro, di prodotti ottenuti, distinguendoli conformemente al paragrafo 1,

— i quantitativi, espressi in alcole puro, di prodotti che figurano nelle dichiarazioni di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 1,

(1) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 1.
(2) GU n. L 360 del 3. 12. 1980, pag. 18.
(3) GU n. L 341 del 16. 12. 1980, pag. 16.
(4) GU n. L 54 del 5. 3. 1979, pag. 64.
(5) GU n. L 195 del 29. 7. 1980, pag. 8.

— i quantitativi, espressi in alcole puro, di prodotti consegnati all'organismo d'intervento.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, al più tardi il 31 ottobre 1981, i casi dei distillatori che non hanno rispettato i loro obblighi e le misure adottate in conseguenza ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione